

PROPOSTA DI LEGGE DELEGA PER LA MODIFICA DEGLI ARTT. 44, 45, 47, 67 E 68 DEL D.P.R. N. 917/1986

Art. 1

(Delega in materia di redditi finanziari)

In attuazione degli artt. 2, 3, 23, 47, 53 e 81 Cost. e in conformità dei principi generali e delle libertà fondamentali dell'UE, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi finanziari, di qualsiasi natura o fonte, siano essi attualmente considerati redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo del risparmio, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) Unificazione della disciplina di tutti i redditi di natura finanziaria nella nuova categoria reddituale denominata "redditi finanziari" intendendo per tali: "*qualsiasi provento derivante dall'impiego del capitale, nonché le plusvalenze realizzate ed i differenziali conseguiti in dipendenza di o in relazione ai prodotti finanziari e strumenti finanziari comunque denominati*";
- b) Elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi finanziari, includendo nell'ambito di applicazione della nuova disciplina tutte le ipotesi attualmente costituenti redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria;
- c) Previsione di una norma di chiusura al fine di garantire l'onnicomprendività della categoria, in cui dovranno essere ricompresi anche gli utili e le perdite derivanti dagli strumenti finanziari ibridi, le perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti, le perdite derivanti da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale nonché i redditi o le perdite realizzate mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
- d) Determinazione dei redditi finanziari sommando gli interessi, gli utili, i proventi, le plusvalenze e gli altri differenziali positivi percepiti nel periodo di imposta e sottraendo gli oneri inerenti alla produzione, ivi compresi quelli fiscali, al netto delle perdite e minusvalenze realizzate nel periodo di imposta;
- e) Espresa previsione di generale deducibilità di tutti i costi ed oneri, ivi inclusi quelli di natura tributaria (tra cui l'imposta sulle transazioni finanziarie), strettamente connessi alla produzione del reddito finanziario su base effettiva o forfettaria;
- f) Introduzione del regime opzionale del "risparmio intermediato", in forza del quale l'intermediario che ha in deposito, custodia, amministrazione o gestione i prodotti finanziari, ivi compresi i depositi bancari, e gli strumenti finanziari, comunque denominati, applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato complessivo netto annuale dei redditi finanziari percepiti o realizzati nell'ambito del medesimo rapporto; a titolo d'acconto l'intermediario preleva l'imposta sostitutiva sul risultato netto dei redditi finanziari percepiti o realizzati, determinato mensilmente, e

la versa entro il 16 del mese successivo, fermo restando l'obbligo dell'intermediario di provvedere, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, al conguaglio tra quanto prelevato mensilmente a titolo d'acconto e quanto effettivamente dovuto su base annuale e al versamento del saldo entro il 16 del mese di febbraio;

- g) Previsione del regime dell'obbligo dichiarativo dei redditi finanziari da parte del contribuente in caso di mancato esercizio dell'opzione di cui alla lettera f) o di assenza del deposito, custodia, amministrazione o gestione degli strumenti finanziari o prodotti finanziari e applicazione della imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato complessivo netto annuale dei redditi finanziari percepiti o realizzati; obbligo di comunicazione mensile dei redditi finanziari non ricompresi nel regime opzionale del "risparmio intermediato" all'Agenzia delle entrate da parte degli intermediari e di altri soggetti eroganti o che comunque intervengono nella percezione o nel realizzo dei redditi finanziari;
- h) Ampliamento del novero dei soggetti intermediari preposti all'applicazione del nuovo regime del "risparmio intermediato" ed introduzione della opzione per l'intermediario non residente di nominare un rappresentante fiscale residente per l'assolvimento degli obblighi di liquidazione, di riscossione e di dichiarazione. Se l'intermediario non residente non esercita tale opzione, graverà sul contribuente l'obbligo di indicare i redditi finanziari nella dichiarazione annuale;
- i) Abrogazione del regime del "risparmio amministrato" e del "risparmio gestito";
- j) Fissazione di un'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari a quella dell'imposta sul reddito delle società vigente al momento dell'erogazione del reddito, ed applicazione della medesima aliquota anche ai redditi derivanti da titoli di Stato ed assimilati. Tuttavia, in quest'ultimo caso, l'aliquota deve essere computata su una base imponibile ridotta in misura tale da pervenire ad una tassazione effettiva di detti redditi pari al 12,50 per cento;
- k) Riporto delle eccedenze negative risultanti mensilmente dal regime del "risparmio intermediato" nei mesi successivi per l'intero ammontare a valere sui redditi finanziari percepiti o realizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno. Riporto dell'eventuale eccedenza negativa annuale, senza limiti temporali, nella misura dell'ottanta per cento del risultato complessivo netto dei redditi finanziari percepiti o realizzati nei periodi di imposta successivi nell'ambito dello stesso rapporto di custodia, amministrazione o gestione; analoga previsione di riporto dell'eventuale eccedenza negativa annuale è applicabile anche nel regime dichiarativo;
- l) Previsione del recupero dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva liquidata mensilmente, a titolo d'acconto, dall'intermediario rispetto all'ammontare dell'imposta dovuta sul risultato complessivo netto annuale dei redditi finanziari nell'ambito del regime del "risparmio intermediato" mediante il computo dell'eccedenza medesima in diminuzione dell'imposta sostitutiva relativa al risultato complessivo netto mensile e annuale dei redditi finanziari del periodo di imposta successivo, e, in caso di incapienza, per l'importo residuo in diminuzione dell'imposta relativa ai periodi di imposta successivi ovvero, a scelta del contribuente, mediante istanza di rimborso o di cessione dell'eccedenza stessa all'intermediario depositario;

- m) Previsione di analogo meccanismo di riporto delle eccedenze negative e di recupero dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva nei casi di chiusura del rapporto in regime del "risparmio intermediato" o di trasferimento del rapporto medesimo ad altro intermediario;
- n) Previsione di misure volte a disciplinare i fenomeni connessi al c.d. "Fintech", anche in relazione alla disciplina dei redditi finanziari;
- o) Nell'ambito di un complessivo riordino dei regimi agevolativi previsti in materia di redditi finanziari, previsione di misure volte ad incentivare la sottoscrizione, l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari relativi ad "investimenti sostenibili", intendendo per tali quegli investimenti volti a creare un impatto positivo misurabile in ambito ambientale e/o sociale e misure volte ad incentivare l'emissione, la sottoscrizione e la circolazione di strumenti finanziari emessi dal PMI e Start up innovative;
- p) Revisione del sistema sanzionatorio delle violazioni relative ai redditi finanziari;
- q) Coordinamento del regime tributario dei redditi finanziari con altre forme di imposizione relative a manifestazioni di ricchezza connesse alle attività finanziarie;
- r) Introduzione di un regime transitorio e coordinamento della nuova disciplina con le norme contenute nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché nel d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e nel d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, abrogando le disposizioni con essa incompatibili;
- s) Previsione di misure di ristoro, sotto forma di crediti di imposta, agli intermediari per la copertura dei costi degli investimenti necessari per l'adeguamento dei sistemi informatici relativi alla liquidazione e al versamento dell'imposta sostitutiva del regime del "risparmio intermediato".